Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/0223(COD)

3.6.2026

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e alla commissione per la sanità pubblica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)
(COM(2025)0548 – C10-0174/2025 – 2025/0223(COD))

Relatore per parere: Jonas Sjöstedt

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore è favorevole al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile e del sostegno dell'UE alla preparazione e alla risposta alle emergenze sanitarie, ma ritiene che la proposta debba essere consolidata in quegli aspetti in cui una maggiore flessibilità rischia di indebolire la responsabilità, la tracciabilità o la sana gestione finanziaria. Il presente parere, basato in larga misura sul parere 06/2026 della Corte dei conti europea, si concentra sui finanziamenti non collegati ai costi e sulle opzioni semplificate in materia di costi, sul rischio di doppio finanziamento e di sovracompensazione, sulla mancanza di obiettivi e indicatori misurabili, sulla scarsa visibilità della dotazione finanziaria e sulla necessità di disporre di pieni diritti di audit, controllo e indagine nel caso in cui i fondi dell'Unione siano utilizzati in paesi terzi. Gli emendamenti ai considerando confermano che la condizionalità dello Stato di diritto è applicabile e che la semplificazione non può pregiudicare la trasparenza o la protezione del bilancio.

Le modifiche fanno sì che lo strumento sia maggiormente orientato ai risultati e più facilmente verificabile senza alterarne l'architettura politica. Introducono definizioni delle nozioni di "valore aggiunto dell'Unione", "destinatario finale" e "identificativo unico", impongono risultati attesi e indicatori specifici e misurabili e rafforzano i programmi di lavoro esigendo una maggiore trasparenza per quanto riguarda le dotazioni indicative, le modalità di finanziamento e quelle di verifica. Colmano la lacuna esistente all'articolo 11, paragrafo 5, in modo che gli stessi costi o, nel caso di finanziamenti non collegati ai costi, la stessa attività sottostante, la stessa realizzazione, lo stesso risultato o lo stesso traguardo non possano essere finanziati due volte né dare luogo a una sovracompensazione, impedendo di fatto che il finanziamento dell'Unione superi il 100 %. L'identificatore unico e la visione d'insieme orizzontale rendono operativi i controlli di complementarità e prevengono il doppio finanziamento tra i programmi, chiarendo nel contempo il coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni tra le componenti di protezione civile e di emergenza sanitaria e tra il polo di coordinamento per le crisi e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC).

Una delle priorità fondamentali del relatore è garantire che la semplificazione non vada a scapito della conformità, della trasparenza o della pista di controllo. I finanziamenti non collegati ai costi e le opzioni semplificate in materia di costi sono subordinati a una giustificazione preventiva, a condizioni di pagamento verificabili, a obblighi di tenuta di registri e a conseguenze correttive proporzionate, tra cui la sospensione, la riduzione proporzionale al parziale adempimento o il recupero integrale in caso di mancato adempimento. Gli stanziamenti riportati devono rimanere separatamente identificabili e tracciabili nelle relazioni. Il relatore inserisce inoltre una disposizione orizzontale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che prevede diritti equivalenti in materia di audit, controllo e indagine per la Commissione, la Corte dei conti, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO. La tracciabilità mediante il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) è rafforzata grazie all'introduzione di requisiti più rigorosi in relazione alla completezza, all'accuratezza e alla verificabilità dei dati operativi.

Infine, il relatore consolida la capacità del Parlamento di esercitare il controllo di bilancio. Viene richiesta la presentazione di relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio in merito all'esecuzione finanziaria, alle procedure eccezionali, al sostegno che copre fino al 100 % dei

costi, nonché agli errori, alle irregolarità, ai recuperi e ai controlli contro il doppio finanziamento. Viene migliorata la trasparenza riguardo ai beneficiari, ai contraenti e agli altri destinatari, mentre vengono rafforzati i controlli di integrità e la trasparenza della titolarità effettiva per le sovvenzioni concesse a soggetti privati o per il sostegno attuato in regime di gestione indiretta. Le considerazioni in materia di sicurezza non possono essere invocate per impedire al Parlamento o agli organi di audit e di indagine dell'Unione di ottenere le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro prerogative. Nel loro insieme, gli emendamenti garantiscono le condizioni per una corretta attuazione e un solido discarico futuro, senza intaccare l'architettura politica prevista dalla commissione competente per il merito.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e alla commissione per la sanità pubblica, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi. ***Dovrebbe in particolare sostenere una gestione sostenibile delle catastrofi da parte dell'Unione, a livello intersettoriale e transfrontaliero, grazie una sana gestione del sostegno unionale, a***

	maggiori sinergie e all'integrazione nei pertinenti strumenti dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il presente regolamento riconosce che le misure di prevenzione e preparazione costituiscono strumenti chiave per rafforzare la resilienza dell'Unione di fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica. Essendo più efficaci in termini di costi rispetto alla ricostruzione post-catastrofe, le misure preventive sono essenziali anche per preservare gli interessi finanziari dell'Unione. Onde garantire un uso ottimale dei fondi dell'Unione, quest'ultima dovrebbe incentivare meglio la riduzione proattiva dei rischi e garantire che i propri fondi siano destinati a interventi con un comprovato valore aggiunto dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire	(3) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire

rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, garantendo nel contempo il rigoroso rispetto della sana gestione finanziaria, della tracciabilità e della disciplina di bilancio nonché una rendicontazione*** .

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità***, trasparenza e rendicontabilità*** per l'esecuzione del bilancio***, nonché il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, efficienza, competitività e rapporto costi-benefici nell'uso dei fondi dell'Unione. Tale flessibilità dovrebbe essere esercitata nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità di bilancio, comprese informazioni tempestive, trasparenza e un'adeguata comunicazione al***

Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso e la riprogrammazione dei fondi dell'UE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95[4], (Euratom, CE) n. 2185/96[5] e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939[6], la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti	(5) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/4, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative***, in linea con i principi di sana gestione finanziaria, vale a dire economia, efficienza, efficacia, trasparenza e rendicontabilità***. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione***, sulla base di un approccio di controllo proporzionato e basato sul rischio e nel pieno rispetto della necessità di evitare duplicazioni amministrative***. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento (UE, Euratom)

nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti***,*** ***anche nei paesi terzi,*** e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti***,*** ***nonché a garantire una tempestiva comunicazione all'autorità di bilancio, compresi il Parlamento europeo e il Consiglio, in merito all'esecuzione e al controllo dei fondi dell'Unione al fine di garantire una piena supervisione democratica e il controllo di bilancio. Per agevolare tali compiti, è auspicabile che la Commissione garantisca un idoneo grado di trasparenza sui beneficiari e sui destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento.***

---

[4] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[5] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[6] GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

[7] GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

---

[4] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[5] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[6] GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

[7] GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro dell'Unione a tutela del bilancio, ivi compreso il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092[1 bis]. La Commissione dovrebbe garantire una trasparenza e una rendicontazione adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle spese nel quadro del presente regolamento, tra cui le misure che incidono su tali spese adottate nell'ambito del quadro in

	questione. Il quadro di controllo dovrebbe consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dei beneficiari e dei destinatari finali e assicurare che i dati necessari per le verifiche, gli audit e le indagini siano completi, attendibili e resi disponibili mediante i pertinenti sistemi di monitoraggio, comunicazione e controllo dell'Unione.
	[1 bis] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.	(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità ***e competenza*** primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, ***incentivino meglio la riduzione proattiva dei rischi,*** rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione***, onde garantire complementarità, evitare sovrapposizioni e prevenire duplicazioni dei finanziamenti***. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.
[8] Regolamento (UE) 2021/836 del	[8] Regolamento (UE) 2021/836 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e ***al*** livello subnazionale ***appropriato***, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, ***condividendo con la*** Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni ***cinque*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e***, se del caso, a*** livello subnazionale, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, ***trasmettendo alla*** Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni ***tre*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per ***sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri e per*** elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione***, in linea con i principi di coerenza e interoperabilità e al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione***.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) A differenza delle attività di acquisizione tipiche, le attività di acquisizione relative alla prevenzione della possibile evoluzione di una situazione sanitaria critica in crisi effettiva richiedono un certo livello di flessibilità e reattività. Al fine di evitare che una potenziale grave crisi sanitaria si concreti, il regolamento dovrebbe pertanto consentire l'aggiunta di nuove amministrazioni aggiudicatrici ***senza che si debba raggiungere la soglia richiesta dal*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	(14) A differenza delle attività di acquisizione tipiche, le attività di acquisizione relative alla prevenzione della possibile evoluzione di una situazione sanitaria critica in crisi effettiva richiedono un certo livello di flessibilità e reattività. Al fine di evitare che una potenziale grave crisi sanitaria si concreti, il regolamento dovrebbe pertanto consentire***, in circostanze debitamente giustificate,*** l'aggiunta di nuove amministrazioni aggiudicatrici ***al di sotto delle soglie stabilite nel*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, a condizione che tale flessibilità sia strettamente necessaria e proporzionata. Tali deroghe dovrebbero essere soggette ad adeguati obblighi di trasparenza, comunicazione e audit, garantendo il pieno rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Le misure di semplificazione e accelerazione previste dal presente regolamento, compreso il ricorso a forme semplificate di finanziamento e ad azioni di risposta o di appalto accelerate, non dovrebbero pregiudicare la trasparenza o il livello di protezione del bilancio dell'Unione. Tali misure dovrebbero basarsi su garanzie adeguate e proporzionate, tra cui controlli ex ante ed ex post, modalità di informazione e di audit, e garantire una sana gestione finanziaria e la tutela del bilancio dell'Unione, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi che potrebbero ritardare la risposta alle

emergenze e le operazioni di protezione civile. È opportuno che la Commissione stabilisca orientamenti appropriati, ove necessario, in base ai quali tali misure possono essere applicate.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce. ***Al fine di monitorare se la spesa dell'Unione prevista dal presente regolamento raggiunge effettivamente i beneficiari previsti e rafforza la preparazione della***

	popolazione, e fatto salvo il regolamento (UE) [XXX/XXXX] [regolamento sulla performance], i dati sulla performance dovrebbero permettere, ove pertinente, proporzionato e fattibile, una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della copertura delle azioni finanziate, anche per quanto riguarda le persone e le comunità più esposte ai rischi di catastrofi. Tale monitoraggio dovrebbe contribuire alla trasparenza, alla rendicontabilità, alla sana gestione finanziaria e alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le procedure previste da altri strumenti dell'Unione.	(26) Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le procedure previste da altri strumenti dell'Unione***, garantendo nel contempo una sana gestione finanziaria***.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi	(27) La multidimensionalità delle crisi

intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo ***opera*** in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo ***dovrebbe operare*** in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante***, senza creare ulteriori livelli amministrativi o duplicazioni. La suddivisione dei compiti tra il polo, l'ERCC e altre strutture competenti di gestione delle crisi dell'Unione dovrebbe essere chiara, tracciabile e verificabile.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028***, garantendo l'efficienza in termini di costi e la continuità delle capacità operative critiche***.

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del

20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ponga in essere iniziative coordinate con i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di allineare le priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi designati come paesi partner strategici.	(44) Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ponga in essere iniziative coordinate con i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile***, garantendo nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione***. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di allineare le priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi designati come paesi partner strategici.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Il meccanismo unionale deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]***** del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il	(48) Il meccanismo unionale deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il

monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi ***"non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33***, ***paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la comunicazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.	monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi ***orizzontali***, ***gli obblighi previsti dal*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***e applicabili ai programmi e alle attività dell'Unione***, le norme per il monitoraggio e la comunicazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(48 bis) La performance in virtù del presente regolamento dovrebbe essere misurata in funzione del suo contributo alla preparazione e alla capacità di risposta dell'Unione e all'efficace tutela dei cittadini. Gli indicatori applicati dovrebbero essere orientati, se del caso, ai risultati e all'impatto. Gli indicatori di realizzazione dovrebbero dimostrare un valore aggiunto e un'efficacia concreti. L'attuazione dovrebbe inoltre essere coerente con le norme e i meccanismi dell'Unione volti a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, anche grazie a un opportuno scambio di informazioni, alla cooperazione antifrode e agli sviluppi nell'architettura antifrode dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(48 ter) Fatto salvo il regolamento sulla performance [XXX], gli obiettivi specifici del presente regolamento dovrebbero essere attuati e monitorati mediante un chiaro quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, basato su risultati attesi specifici, misurabili e, se del caso, definiti nel tempo e su indicatori di realizzazione, di risultato e, ove opportuno, di impatto, con valori di partenza e valori obiettivo, se del caso. Tali indicatori dovrebbero riguardare, a seconda dei casi, i principali ambiti d'azione del presente regolamento, tra cui la prevenzione, la preparazione, la risposta, le crisi settoriali e la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, ed essere definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 12. Se del caso e nella misura del possibile, dovrebbero inoltre rispecchiare i vigenti requisiti orizzontali di monitoraggio e attuazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. È auspicabile che la Commissione riferisca annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla metodologia e ai coefficienti utilizzati, alle misure adottate per garantirne l'affidabilità, ai principali risultati conseguiti e a eventuali revisioni al ribasso a seguito di verifiche ex post.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) La rapida evoluzione dei rischi e del contesto geopolitico rende opportuno effettuare una valutazione intermedia per stabilire se il presente

regolamento fornisca una risposta adeguata. Tale valutazione dovrebbe inoltre esaminare gli obiettivi, l'idoneità degli indicatori di realizzazione e di risultato utilizzati e l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento sostiene misure proattive di riduzione dei rischi, prevenzione e preparazione laddove contribuiscano a preservare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare riducendo la necessità di una risposta o ricostruzione post-catastrofe più costosa, e laddove dimostrino un valore aggiunto dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) "destinatario finale": contraente, subcontraente, esperto esterno retribuito o persona o entità che ottiene sovvenzioni, premi o fondi in virtù del presente regolamento; i ministeri, le agenzie o gli altri organismi governativi che controllano, regolamentano o amministrano i fondi sono considerati destinatari finali allorché concorrono essi stessi all'esecuzione e all'applicazione diretta dei lavori o dei servizi e si fanno carico dei relativi costi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 ter) "identificativo unico": riferimento specifico assegnato a ciascuna azione o a ciascun contributo sostenuti nel quadro del presente regolamento, che consente il tracciamento coerente del sostegno fornito dall'Unione tra i diversi sistemi e le varie fonti di finanziamento, facilita l'interoperabilità e i controlli incrociati al fine di prevenire il doppio finanziamento e agevola le attività di audit e di indagine, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, comprese quelle collegate ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica, e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti; promozione della prevenzione e della preparazione; intensificazione della collaborazione tra autorità di protezione civile, autorità sanitarie e altre autorità competenti;	(a) rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, comprese quelle collegate ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica, e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti; promozione della prevenzione e della preparazione***, anche incentivando meglio la riduzione proattiva del rischio***; intensificazione della collaborazione tra autorità di protezione civile, autorità sanitarie e altre autorità competenti;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Prima dell'adozione del primo programma di lavoro di cui all'articolo 12, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una ripartizione finanziaria indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, suddivisa per obiettivo specifico, per azioni di cui ai titoli II e III e per principale categoria di azioni, unitamente ai principali presupposti e al metodo impiegati per stimare tali importi. Qualora tali presupposti subiscano una revisione sostanziale, la Commissione provvede ad aggiornare la ripartizione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del regolamento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici ***istituzionali***, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione a norma del presente regolamento.	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del ***presente*** regolamento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, ***comprese la concezione e la gestione di sistemi e metodologie volti a garantire la qualità e, se del caso, la verifica indipendente dei dati relativi alla performance e alla gestione finanziaria, nonché l'interoperabilità con i sistemi dell'Unione pertinenti in materia di monitoraggio, comunicazione e controllo,*** sistemi e piattaforme informatici ***necessari ai fini dell'attuazione e del controllo***, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione***, relative agli obiettivi e all'attuazione del presente regolamento***, e tutte le altre spese di

assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione a norma del presente regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere rispettivamente impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta***.*** ***Gli stanziamenti riportati*** sono i primi da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario successivo.	5. In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere rispettivamente impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta ***e*** sono i primi da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario successivo. ***La Commissione garantisce che tali stanziamenti riportati siano identificabili e tracciabili nell'esecuzione del bilancio, nella contabilità e nelle relazioni e indica, nella relazione annuale di cui all'articolo 12 quater, gli importi riportati, impegnati ed erogati e le azioni finanziate.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione garantisce che l'attuazione del presente regolamento rispetti pienamente i principi di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Garantisce adeguati diritti di audit, la piena tracciabilità dei fondi, la tutela degli

	interessi finanziari dell'Unione e la trasparenza nell'attuazione e nell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7– paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione nell'ambito del presente regolamento, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione nell'ambito del presente regolamento, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori***, a condizione che tale trasferimento non comprometta l'attuazione del presente regolamento e sia debitamente giustificato in termini di esecuzione del bilancio e di esigenze dei programmi. La Commissione garantisce la piena tracciabilità e la chiara identificazione di tutti gli importi trasferiti.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il regolamento è attuato in sinergia con i programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente regolamento. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il regolamento è attuato in sinergia con i programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente regolamento solo a condizione che gli stessi costi ***o, in caso di ricorso a finanziamenti non collegati ai costi o a opzioni semplificate in materia di costi, la stessa attività sottostante, la stessa realizzazione, lo stesso risultato o lo stesso traguardo non siano finanziati più di una volta dal bilancio dell'Unione e non si verifichi alcuna sovracompensazione. I richiedenti e i beneficiari dichiarano tutti i contributi dell'Unione ricevuti, richiesti o previsti per la stessa azione. La Commissione, o l'entità incaricata dell'attuazione, garantisce, attraverso garanzie adeguate e proporzionate, comprese, se del caso, modalità di coordinamento, tracciabilità e verifica basata sul rischio, il coordinamento e la prevenzione del doppio finanziamento in tutti i programmi dell'Unione, nel pieno rispetto delle forme di finanziamento e dei finanziamenti non collegati ai costi.*** Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure***, ove possibile,*** a tutti i contributi si applica un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***Se almeno un contributo dell'Unione è fornito come finanziamento non collegato ai costi o come opzione semplificata in materia di costi, i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno specificano modalità adeguate per garantire il rispetto dei***

	principi di sana gestione finanziaria e per evitare il doppio finanziamento, nel pieno rispetto della natura specifica dei finanziamenti non collegati ai costi e delle opzioni semplificate in materia di costi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le azioni che beneficiano di un finanziamento combinato o cumulativo dal bilancio dell'Unione, la Commissione garantisce che all'azione sia assegnato un identificativo unico e, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati, mantiene, per quanto possibile, una visione d'insieme orizzontale del sostegno finanziario concesso dall'Unione alle azioni e alle iniziative negli ambiti contemplati dal presente regolamento che sono finanziate anche nel quadro di altri programmi dell'Unione. Tale visione di insieme include, ove disponibili, gli obiettivi, i beneficiari o le entità incaricate dell'attuazione, gli importi impegnati ed erogati e le principali forme di finanziamento impiegate ed è utilizzata per i controlli di complementarità, la prevenzione di sovrapposizioni e di doppi finanziamenti e la valutazione del valore aggiunto dell'Unione. La Commissione fornisce, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 12 quater, una mappatura delle sinergie e della non duplicazione tra il presente regolamento e altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) garantiscono all'Unione il diritto ***di*** assicurare una sana gestione finanziaria e ***di tutelare i propri*** interessi finanziari;	(d) garantiscono all'Unione il diritto ***ad*** assicurare una sana gestione finanziaria***, una tracciabilità completa delle operazioni*** e ***la tutela dei suoi*** interessi finanziari***, compresi un monitoraggio efficace, l'accesso ai dati e meccanismi di recupero in caso di irregolarità o uso improprio dei fondi, nonché i diritti di audit, controllo e indagine della Commissione, della Corte dei conti, dell'OLAF e, se del caso, dell'EPPO, nei confronti di tutti i beneficiari e i destinatari finali nel paese terzo***;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) garantiscono il rispetto del quadro dell'Unione a tutela del bilancio, compreso lo Stato di diritto ove pertinente per la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché una cooperazione adeguata ed efficace con l'Unione e i suoi Stati membri;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) prevedono meccanismi che consentano alla Commissione, qualora carenze gravi o persistenti rischino di compromettere la sana gestione finanziaria, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione o gli obblighi di cui al presente paragrafo, di assumere essa stessa le funzioni pertinenti, di trasferirle

	a entità non interessate da tali carenze o di applicare misure correttive adeguate.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 ***del trattato***, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.	Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013***, compreso il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni pertinenti ed effettuare audit e il diritto dell'OLAF e, laddove applicabile, dell'EPPO di svolgere indagini, controlli e verifiche in loco,*** e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 ***TFUE***, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può attribuire sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte per azioni nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	3. La Commissione può attribuire sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte per azioni nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ***solo in circostanze debitamente giustificate e*** in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Il programma di lavoro o la documentazione di aggiudicazione definiscono in anticipo le esatte condizioni di tale sostegno diretto e specificano i motivi per cui non è stato indetto un invito a presentare proposte, le categorie di azioni e di beneficiari***

	ammissibili e le garanzie previste per assicurare la trasparenza, la parità di trattamento e l'assenza di conflitti di interessi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione ***sono*** forniti come finanziamenti non collegati ai costi ***o***, ***se necessario***, ***come*** opzioni semplificate in materia di costi, ***conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***. ***I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.***	5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione ***possono essere*** forniti come finanziamenti non collegati ai costi, ***laddove applicabile***, ***o altre*** opzioni semplificate in materia di costi ***solo qualora il programma di lavoro o la documentazione relativa all'aggiudicazione dimostrino che tali forme di finanziamento sono adeguate alla luce della natura***, ***degli obiettivi, della misurabilità e del profilo di rischio dell'azione***, ***siano supportate da indicatori di risultato e metodi di attribuzione solidi e garantiscano il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, responsabilità e tracciabilità***. ***Il ricorso a tali forme di finanziamento è soggetto all'articolo 10 bis. In tutti gli altri casi,*** i finanziamenti ***sono*** erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi ***conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente	6. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

composto da esperti esterni indipendenti.	***Qualora si ricorra a esperti esterni, l'autorità che concede la sovvenzione garantisce la piena trasparenza e tracciabilità nella selezione e nella nomina degli esperti, una gestione solida e documentata dei conflitti di interesse e un adeguato livello di indipendenza e competenza commisurato al rischio, alla complessità e alle dimensioni dell'azione. L'autorità che concede la sovvenzione effettua controlli ex ante ed ex post periodici e basati sul rischio, comprese, se del caso, verifiche casuali, per verificare il rispetto delle dichiarazioni di conflitto di interessi presentate da esperti esterni, al fine di salvaguardare la sana gestione finanziaria e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tali requisiti sono applicati in modo proporzionato in modo da non creare inutili oneri amministrativi o ritardare il ricorso a esperti esterni, preservando allo stesso tempo la capacità del meccanismo di essere attivato rapidamente in caso di crisi.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Condizioni per il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi e a opzioni semplificate in materia di costi
	1 I finanziamenti non collegati ai costi o le opzioni semplificate in materia di costi sono utilizzati solo se l'azione può essere valutata mediante traguardi, obiettivi e altre condizioni di pagamento oggettivi, specifici, misurabili e verificabili stabiliti in anticipo.
	2. Il programma di lavoro, il documento dell'invito a presentare proposte o la documentazione di

aggiudicazione, pur preservando la capacità del meccanismo di essere attivato rapidamente in caso di crisi, specificano almeno:

a) la metodologia per determinare l'importo del sostegno dell'Unione;

b) le realizzazioni, i risultati, i traguardi o altre condizioni che attivano il pagamento;

c) gli elementi di prova e i documenti giustificativi necessari per dimostrare il rispetto di tali condizioni;

d) le disposizioni relative ai controlli, agli audit, alle verifiche ex post e, se del caso, ai controlli in loco;

e) le conseguenze del mancato o parziale adempimento, comprese le riduzioni proporzionali, la sospensione, il recupero o altre rettifiche finanziarie.

3. I beneficiari, le entità delegate e i terzi coinvolti nell'esecuzione tengono registri e documenti giustificativi sufficienti a garantire una pista di controllo solida e affidabile e a consentire la verifica dell'azione sottostante, anche al fine di impedire il doppio finanziamento e la sovracompensazione.

4. Il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi o ad altre opzioni semplificate in materia di costi non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di esclusione, conflitti di interesse, prevenzione del doppio finanziamento, recupero, né i diritti di audit e indagine, inclusi quelli della Corte dei conti europea, dell'OLAF e, se del caso, dell'EPPO.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione non sono ammissibili al finanziamento le azioni, o parti di esse, che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private, ***ad eccezione dei contributi dell'Unione*** nel ***contesto*** delle azioni sinergiche di cui all'articolo 8.	5. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione non sono ammissibili al finanziamento le azioni, o parti di esse, che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private, ***compresi altri programmi dell'Unione, tranne che*** nel ***caso*** delle azioni sinergiche di cui all'articolo 8. ***Nell'ambito di tali azioni sinergiche gli stessi costi o, qualora sia fatto ricorso a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate in materia di costi, la stessa attività sottostante, la stessa realizzazione, lo stesso risultato o lo stesso traguardo, non sono finanziati più di una volta e il sostegno combinato dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione né comporta una sovracompensazione.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il ***presente*** regolamento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro stabiliscono, a seconda dei casi:
	a) gli stanziamenti di bilancio per obiettivo specifico, per modalità di gestione e, su base indicativa, la loro ripartizione tra le azioni del titolo II e le azioni del titolo III e tra le principali

	categorie di prevenzione, preparazione e risposta;
	b) le forme di finanziamento dell'Unione da utilizzare, comprese le condizioni specifiche per le sovvenzioni dirette attribuite senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e la giustificazione per il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi o a opzioni semplificate in materia di costi;
	c) i risultati attesi e gli indicatori di output, di risultato e, se del caso, di impatto, in linea con il regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509, unitamente ai valori di riferimento e ai valori target, ove pertinente;
	d) le disposizioni in materia di raccolta, comunicazione e verifica dei dati necessarie per monitorare le prestazioni e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
	e) le misure volte a garantire la complementarità, il coordinamento e a evitare duplicazioni con le azioni correlate finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione;
	f) il modo in cui ci si aspetta che le azioni finanziate apportino un valore aggiunto dell'Unione e, laddove opportuno, un valore per il denaro.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi riassegnazione significativa tra le azioni di cui al titolo II e le azioni di cui al titolo III o tra le principali categorie di prevenzione, preparazione e risposta è specificamente giustificata nel programma di lavoro corrispondente o

nella sua modifica.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali programmi di lavoro comprendono anche una dotazione finanziaria indicativa per le attività di prevenzione e preparazione programmabili, fatta salva la flessibilità necessaria per rispondere alle crisi e alle emergenze.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e diritti di audit, controllo e indagine
	1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione, i conflitti di interesse, il doppio finanziamento e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
	2. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per prevenire il doppio finanziamento degli stessi costi o, qualora siano utilizzati finanziamenti non

collegati ai costi o opzioni semplificate in materia di costi, della stessa attività sottostante, dello stesso output, dello stesso risultato o dello stesso traguardo intermedio a norma del presente regolamento e di altri programmi dell'Unione. Sulla base del rischio, la Commissione verifica che il sostegno dell'Unione concesso a norma del presente regolamento non finanzi due volte gli stessi costi, attività. risultati o traguardi. A ciascuna azione che beneficia di un finanziamento combinato o cumulativo a carico del bilancio dell'Unione è attribuito un identificativo univoco al fine di agevolare il coordinamento, le verifiche incrociate, la prevenzione dei doppi finanziamenti tra i programmi dell'Unione e l'operato degli organismi di audit e di indagine, evitando al contempo oneri amministrativi superflui.

3. L'OLAF può effettuare indagini in relazione ai finanziamenti a norma del presente regolamento, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO è competente a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione a norma del presente regolamento, in uno Stato membro o in un paese terzo, in regime di gestione diretta o indiretta, tiene registri e documenti giustificativi sufficienti a consentire una pista di controllo completa, coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concede i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, alla Corte dei conti, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO e garantisce che eventuali terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti e accesso equivalenti.

Tali persone o entità forniscono inoltre alla Commissione, su richiesta, le informazioni e i documenti giustificativi necessari per l'esercizio da parte del Parlamento europeo delle sue prerogative in materia di controllo di bilancio e discarico.

5. Gli accordi di finanziamento, gli accordi di contributo, le convenzioni di sovvenzione, i contratti di appalto e qualsiasi altro impegno giuridico a norma del presente regolamento includono espressamente gli obblighi di cui al paragrafo 4 e assicurano che la Commissione possa trasmettere al Parlamento europeo o mettere a sua disposizione le informazioni, i documenti e i dati necessari per l'esercizio delle sue prerogative in materia di controllo di bilancio e discarico, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati.

6. La Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, in particolare ai fini della procedura di discarico di cui all'articolo 319 TFUE, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati e, se necessario, in base a disposizioni adeguate per il trattamento delle informazioni sensibili o classificate UE, le informazioni, i documenti e i dati necessari per l'esercizio delle prerogative del Parlamento in materia di controllo di bilancio e discarico.

7. La Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai casi di frode, alle irregolarità e ai sospetti casi di frode individuati a norma del presente regolamento nel corso dell'esercizio precedente, agli importi interessati e allo stato delle procedure di recupero.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Accesso alle informazioni a fini di controllo, audit e indagine
	La Commissione garantisce che il Parlamento europeo, in particolare ai fini della procedura di discarico di cui all'articolo 319 TFUE, e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolti nell'esecuzione, nell'audit, nel controllo, nella verifica o nell'indagine del bilancio dell'Unione abbiano accesso, conformemente alle norme di sicurezza applicabili, alle informazioni, ai documenti e ai dati, comprese le informazioni classificate UE, necessari per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione, l'esecuzione, la rendicontazione e i pagamenti, nonché per i controlli, i riesami, gli audit e le indagini a norma del presente regolamento. La Commissione garantisce che le modalità pratiche per l'accesso alle informazioni classificate UE a fini di audit, controllo e indagine, nonché della procedura di discarico a norma dell'articolo 319 TFUE, siano stabilite e attuate tempestivamente, comprese modalità di accesso sicure e procedure di trattamento adeguate, per non limitare controlli, audit o indagini efficaci.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 quater
	Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio

1. Fatti salvi il regolamento (UE) [regolamento sulla performance] e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento per l'esercizio finanziario precedente, che consenta l'esercizio delle responsabilità di controllo di bilancio e di discarico.

2. La relazione annuale include almeno:

a) l'esecuzione finanziaria per obiettivo specifico, per azioni di cui ai titoli II e III, per modalità di gestione e per forma di sostegno dell'Unione, compreso l'impiego degli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5;

b) informazioni sulla distribuzione geografica del sostegno tra gli Stati membri, i paesi associati e, se del caso, i paesi terzi, compreso il principale tipo di sostegno fornito;

c) il ricorso a risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 e gli eventuali importi ritrasferiti ai programmi originari;

d) il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi, opzioni semplificate in materia di costi e rimborso effettivo dei costi, compresi il numero e il volume delle azioni interessate;

"e) il ricorso a sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, compresi la base giuridica, la giustificazione, il numero di casi e gli importi corrispondenti;

f) le misure adottate per garantire la complementarità e prevenire sovrapposizioni, il doppio finanziamento e sovracompensazioni, e i principali risultati dei relativi controlli;

g) il ricorso a deroghe ed eccezioni al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e

	ad altre norme di bilancio applicabili, comprese le procedure di aggiudicazione diretta degli appalti, le procedure negoziate senza previa pubblicazione e altre misure eccezionali che si discostano dalle norme standard applicabili agli appalti o alle sovvenzioni, unitamente alla loro base giuridica, giustificazione, numero di casi e importi corrispondenti;
	h) l'utilizzo del sostegno dell'Unione che copre fino al 100 % dei costi a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, comprese le situazioni in cui è stato applicato e gli importi impegnati e pagati;
	i) una sintesi degli errori rilevati, delle irregolarità, delle frodi sospette e accertate, dei conflitti di interessi, delle esclusioni e delle altre misure di protezione a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i principali risultati degli audit e dei controlli, nonché dei recuperi e delle rettifiche finanziarie, compresi i recuperi in sospeso e gli importi recuperati nel corso dell'anno;
	j) gli esiti orientati ai risultati e all'impatto misurati dagli indicatori in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, con valori di riferimento e rispetto agli obiettivi fissati nei programmi di lavoro di cui all'articolo 12.
	3. Se la relazione annuale indica che gli obiettivi fissati nei programmi di lavoro di cui all'articolo 12 non sono stati conseguiti in misura sostanziale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei motivi di tale mancato conseguimento e propone misure correttive adeguate.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 12 quinquies

Trasparenza del sostegno dell'Unione

1. La Commissione garantisce la trasparenza del sostegno dell'Unione erogato a norma del presente regolamento in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e pubblica annualmente, in un formato leggibile meccanicamente, informazioni sui beneficiari, sui contraenti e, se applicabile e disponibile, sui subappaltatori, sui destinatari finali e altri destinatari, riportando almeno il nome, il paese di stabilimento, il titolo o lo scopo dell'azione, l'obiettivo specifico, la forma di sostegno e gli importi impegnati e pagati.

2. Qualsiasi limitazione della pubblicazione a norma del presente articolo è necessaria e proporzionata, tiene conto della sicurezza, dell'ordine pubblico e della protezione delle informazioni operative sensibili ed è documentata. Qualora la pubblicazione sia limitata, la Commissione pubblica una sintesi non riservata delle pertinenti informazioni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 sexies
	Controllo dell'integrità e informazioni sulla titolarità effettiva
	1. La Commissione garantisce che il sostegno previsto dal presente regolamento non sia concesso a persone o entità soggette a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, né a favore delle stesse, né a qualsiasi altra persona o entità nei confronti della quale la concessione del

	sostegno dell'Unione sarebbe vietata dal diritto dell'Unione applicabile.
	2. I richiedenti, i beneficiari, i contraenti, i subappaltatori, le entità delegate e altre persone o entità che ricevono il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento forniscono, su richiesta e in conformità del diritto applicabile, informazioni sulla loro titolarità effettiva e sulla struttura di controllo, comprese eventuali modifiche intervenute durante l'attuazione, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
	3. Se il sostegno è attuato in regime di gestione indiretta, le entità delegate applicano procedure di controllo dell'integrità e di dovuta diligenza proporzionate e basate sul rischio in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
	4. La Commissione e, ove opportuno, le entità delegate assicurano che gli impegni giuridici e gli accordi a norma del presente regolamento prevedano la sospensione, la risoluzione, la riduzione, l'esclusione o il recupero in caso di violazione dei paragrafi 1, 2 o 3, fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per favorire la formazione di una comprensione condivisa dei rischi e delle minacce di catastrofe a livello di Unione, individuare le esigenze comuni nello sviluppo di capacità di gestione dei rischi di catastrofe, sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e agevolare lo	Per favorire la formazione di una comprensione condivisa dei rischi e delle minacce di catastrofe a livello di Unione, individuare le esigenze comuni nello sviluppo di capacità di gestione dei rischi di catastrofe, sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e agevolare lo

scambio di buone pratiche, gli Stati membri, fatte salve le norme e procedure nazionali, mettono a disposizione della Commissione, entro il 31 dicembre 2028 e successivamente almeno una volta ogni ***5*** anni, una sintesi conforme agli orientamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di quanto segue:	scambio di buone pratiche, gli Stati membri, fatte salve le norme e procedure nazionali, mettono a disposizione della Commissione, entro il 31 dicembre 2028 e successivamente almeno una volta ogni ***3*** anni ***qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento***, una sintesi conforme agli orientamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di quanto segue:

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) elabora a cadenza almeno quinquennale una relazione in cui presenta una panoramica intersettoriale dei rischi di catastrofe naturale e di origine antropica cui è esposta l'Unione e l'andamento dell'attuazione dell'articolo 14 e degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 13;	(a) elabora a cadenza almeno quinquennale una relazione in cui presenta una panoramica intersettoriale dei rischi di catastrofe naturale e di origine antropica cui è esposta l'Unione e l'andamento dell'attuazione dell'articolo 14 e degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 13;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di prevenzione e preparazione nello Stato membro interessato. La Commissione e tale Stato membro si tengono reciprocamente informati su ogni eventuale misura adottata a seguito di tali raccomandazioni.	(b) formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di prevenzione e preparazione nello Stato membro interessato. La Commissione e tale Stato membro si tengono reciprocamente informati su ogni eventuale misura adottata a seguito di tali raccomandazioni. ***Lo Stato membro interessato, entro il termine fissato dalla Commissione, riferisce in merito al seguito dato a tali richieste o raccomandazioni, comprese le eventuali lacune rimanenti e le necessità di***

	sostegno. La Commissione tiene conto del seguito dato nelle relazioni di cui al paragrafo 1 e, se del caso, nella preparazione delle misure di sostegno a norma del presente regolamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione inclusiva e equilibrata sotto il profilo del genere all'istituzione e al funzionamento della rete della conoscenza.	3. La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione inclusiva e equilibrata sotto il profilo del genere ***e dal punto di vista geografico*** all'istituzione e al funzionamento della rete della conoscenza.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra ***i risultati*** della ricerca e innovazione, il settore privato e le autorità degli Stati membri;	(b) la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra ***gli attori*** della ricerca e innovazione, il settore privato***, i pertinenti portatori di interessi pubblici e della società civile*** e le autorità degli Stati membri;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri individuano, impegnano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che offrono all'ECPP,	6. Gli Stati membri individuano, impegnano e registrano ***nel CECIS***, su base volontaria, i mezzi di risposta che

compresi i mezzi militari d'interesse che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dell'assistenza. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.	offrono all'ECPP, compresi i mezzi militari d'interesse che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dell'assistenza***, e aggiornano tali informazioni se necessario***. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali, anche come risorse a duplice uso, soltanto se non impiegate o non necessarie per la risposta.	8. Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali, anche come risorse a duplice uso, soltanto se non impiegate o non necessarie per la risposta ***e previa approvazione da parte della Commissione tramite l'ERCC. Tale uso nazionale e il suo impatto sulla disponibilità delle risorse di rescEU sono notificati senza indugio mediante il CECIS.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati [in conformità delle disposizioni del presente regolamento relative all'esercizio della delega] per integrare il presente regolamento fissando le modalità dettagliate per il funzionamento del polo, compresi le sue responsabilità, il coordinamento con l'ERCC e con altre pertinenti strutture di gestione delle crisi dell'Unione, la ripartizione dei compiti e le procedure per la condivisione delle informazioni, la tracciabilità delle decisioni operative e la prevenzione di

sovrapposizioni e duplicazioni.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari.	9. Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari. ***Se il sostegno dell'Unione a norma del presente articolo è fornito nel territorio di un paese terzo, la Commissione garantisce misure di controllo e rendicontabilità adeguate e basate sul rischio, proporzionate alla natura, al valore e ai rischi del sostegno fornito, al fine di salvaguardare la legittimità e la regolarità delle spese, la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese, se del caso, le modalità per verificare l'uso delle attrezzature e delle capacità finanziate dall'Unione, e riferisce annualmente in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente articolo è attuato conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani e di diritto umanitario.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 il sostegno dell'Unione alla risposta può coprire fino al 100 % dei costi in funzione dell'entità e dell'impatto della crisi.	2. Nei casi di cui al paragrafo 1 il sostegno dell'Unione alla risposta può coprire fino al 100 % dei costi ***solo se tale livello di sostegno è debitamente giustificato, sulla base di esigenze documentate e di una valutazione dei rischi,*** in funzione dell'entità***, dell'urgenza*** e dell'impatto della crisi. ***L'impegno giuridico o la documentazione di aggiudicazione pertinenti stabiliscono le garanzie specifiche applicabili a tale sostegno, comprese le disposizioni in materia di audit, controllo, tracciabilità e rendicontazione.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione può acquistare i mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno necessari a integrare l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo unionale ovvero sovvenzionare gli Stati membri affinché li acquistino.	3. Nei casi di cui al paragrafo 1 ***e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,*** la Commissione può acquistare i mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno necessari a integrare l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo unionale ovvero sovvenzionare gli Stati membri affinché li acquistino***, a condizione che l'impegno giuridico o i documenti di gara specifichino la giustificazione, la portata, la durata, i meccanismi di controllo e rendicontazione applicabili e le misure volte a evitare sovrapposizioni, il doppio finanziamento e le sovracompensazioni***. ***Qualsiasi ricorso a procedure accelerate o eccezionali è debitamente motivato e documentato. La Commissione garantisce la piena trasparenza, tracciabilità e***

	rendicontabilità della spesa dell'Unione, anche attraverso adeguati obblighi di monitoraggio, rendicontazione e audit.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro specificano i tassi di finanziamento applicabili alle azioni di cui al presente articolo e la giustificazione di tali tassi, compresi i casi in cui il sostegno dell'Unione copre fino al 100 % dei costi ammissibili.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno a norma del presente articolo è attuato in complementarità con i regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372 e con le pertinenti agenzie e strutture dell'Unione. I programmi di lavoro e gli impegni giuridici specificano, se del caso, quali strumenti, capacità e strutture di cui al presente regolamento, compresi quelli di cui al titolo II, possono sostenere le azioni a norma del presente articolo, a quali condizioni possono essere utilizzati e le disposizioni che garantiscono il coordinamento, la tracciabilità, il monitoraggio e la prevenzione di sovrapposizioni, duplicazioni e doppio finanziamento.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Meccanismo unionale di protezione civile, sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)
Riferimenti	COM(2025)0548 – C10-0174/2025 – 2025/0223(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	ENVI SANT 23.10.2025 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 23.10.2025
Relatore per parere Nomina	Jonas Sjöstedt 15.1.2026
Esame in commissione	5.5.2026
Approvazione	2.6.2026
Esito della votazione finale	+: 22 –: 2 0: 4

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Bert-Jan Ruissen
PPE	Georgios Aftias, Paulo Cunha, András Tivadar Kulja, Jacek Protas, Andreas Schwab, Susana Solís Pérez, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
PfE	Ondřej Knotek
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Gerben-Jan Gerbrandy
S&D	Delara Burkhardt, Christophe Clergeau, Giuseppe Lupo, Marit Maij, Csaba Molnár
The Left	Jonas Sjöstedt, Pasquale Tridico
Verts/ALE	Daniel Freund, Rasmus Nordqvist

2	-
ESN	Arno Bausemer
PfE	Tamás Deutsch

4	0
ECR	Dick Erixon, Beatrice Timgren
PfE	Angéline Furet, Virginie Joron

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti